



ISTITUTO COMPRENSIVO PERUGIA 11

Via Cotani, 1 – 06128 PERUGIA - C.F. 94152470541
Telefono 075/5053768

Codice meccanografico: PGIC85900A – C.U.U. UF1JXL
pgic85900a@istruzione.it – pgic85900a@pec.istruzione.it
<http://www.istitutocomprensivoperugia11.edu.it>

Perugia, 01/10/24

Al Personale docente

Al Personale ATA

Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza degli alunni. Responsabilità e obblighi del Personale Docente e ATA A.s. 2024-2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI gli artt. 2047 e 2048 Cod. civ. secondo cui fra i doveri del personale docente vi è quello di vigilare sugli allievi per tutto il tempo in cui questi sono loro affidati

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive sequenze contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 2019-21;

VISTO il D.Lgs 165/2001

CONSIDERATO che tra gli specifici doveri del Dirigente scolastico non rientrano quelli di vigilanza sugli alunni bensì compiti organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività del personale scolastico mediante l'adozione di provvedimenti organizzativi di sua competenza o, se necessario, attraverso la sollecitazione di interventi di coloro sui quali i doveri di vigilanza incombono

EMANA

la seguente **Direttiva** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÀ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a sé stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale, civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell'articolo 28 della Costituzione che testualmente così recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo l'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, in una causa intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l'Amministrazione, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta *culpa in vigilando* dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da una grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un'ipotesi di colpa grave. In giudizio, la prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso ("prova liberatoria") è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola e delle sue pertinenze, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenni, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiavano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012). Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "*In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto*" (2047). [...] "*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando. Anche sul personale A.T.A. ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni [...]".

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici che si aggiungono alla normale attività didattica.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 stabilisce che i collaboratori scolastici hanno "compiti d'accoglienza e di sorveglianza" nei confronti degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche.

Durante le operazioni di ingresso, un collaboratore scolastico, posizionato in prossimità dell'accesso all'edificio, è tenuto a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni.

Gli altri collaboratori scolastici, eventualmente in servizio nel turno, vigileranno il passaggio degli alunni nei corridoi fino all'entrata degli stessi nelle aule. (CCNL 2019-21 Allegato A area dei collaboratori).

Durante lo svolgimento delle attività scolastiche, le porte di accesso agli edifici devono rimanere chiuse.

È **severamente vietato**, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'**accesso** di persone estranee se non munite di autorizzazione formale del Dirigente o di un suo delegato. Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale che accompagnano i propri figli all'ingresso della scuola, non possono accedere ai locali scolastici se non per comprovati ed eccezionali motivi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici

sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico e al responsabile di plesso.

I Collaboratori scolastici avranno cura di conservare in luogo sicuro, in ambiente debitamente chiuso a chiave, al di fuori dalla portata degli alunni, i prodotti destinati alle pulizie.

VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Non è consentito lasciare gli alunni incustoditi e, in caso di ritardo o di un urgente e giustificato allontanamento dell'insegnante dall'aula, la classe deve essere sorvegliata da personale docente disponibile o da un collaboratore scolastico, che sarà responsabile della vigilanza in attesa del ritorno del docente titolare. Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 C.C.). Il docente è tenuto ad osservare alcune misure di sicurezza per la prevenzione degli eventi dannosi in particolare la necessità di una strutturazione adeguatamente ordinata della classe, con una disposizione dei banchi, degli zaini e del materiale atta a consentire controllo da parte dell'insegnante stesso, agevolare la corretta circolazione degli allievi al suo interno e garantire il libero passaggio lungo le vie di fuga. Va allertata l'attenzione massima dei docenti al fine di tutelare alunni con disabilità dai rischi connessi al movimento negli spazi della classe e dell'istituto. È fatto divieto agli alunni di avvicinarsi, sporgersi o sedersi sui davanzali delle finestre. Gli insegnanti cureranno il ricambio d'aria per alcuni minuti ogni ora anche nella stagione invernale

Gli alunni non devono essere, anche solo momentaneamente, allontanati dall'aula.

Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli studenti.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con il personale docente per assicurare, durante le attività didattiche, la sorveglianza nei corridoi e nei servizi igienici.

A tutto il personale docente in servizio è vietato intrattenersi con i genitori nei locali scolastici; particolari situazioni problematiche potranno essere affrontate e discusse su appuntamento, in orario diverso da quello di servizio in classe.

Al termine delle attività didattiche il personale docente si accerta che le aule vengano lasciate in ordine e invita gli alunni ad esercitare un maggiore controllo affinché non dimentichino oggetti personali e materiale scolastico. Per ragioni di sicurezza e di vigilanza, gli alunni non devono sostare nei corridoi.

Gli alunni **che escono anticipatamente** rispetto all'orario scolastico previsto devono essere prelevati dai genitori/tutori o da persone adulte munite di delega, debitamente compilata.

I genitori/gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono lasciare i figli a scuola oltre l'orario di lezione, non essendo il personale scolastico tenuto ad assumersene la responsabilità oltre il tempo stabilito. In caso di ritardo per eccezionale e giustificato motivo, il genitore informerà prioritariamente il personale in servizio nel plesso o, in alternativa, l'ufficio di segreteria al fine di individuare il personale disponibile alla sorveglianza per il tempo strettamente necessario. In caso di ripetuti ritardi i genitori saranno convocati dal Dirigente Scolastico.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CAMBIO D'ORA TRA DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine onde evitare attese.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO

La vigilanza sugli alunni durante l'intervallo è a carico del docente assegnato alla classe nella specifica scansione temporale. Il docente vigilerà affinché vengano rispettate le modalità di svolgimento dell'intervallo stesso, condivise in seno al Collegio Docenti e vigilerà affinché non si creino situazioni di pericolo o potenzialmente pericolose.

VIGILANZA DURANTE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Durante la refezione scolastica, il docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto nel rispetto delle normali norme igieniche e di comportamento. Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale o potenziali situazioni di pericolo, i docenti ed i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione al Dirigente.

VIGILANZA TRA IL TERMINE DELLE LEZIONI ANTIMERIDIANE ED EVENTUALI ATTIVITÀ POMERIDIANE

Durante il periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane gli alunni si recano negli spazi loro indicati e consumano il pasto secondo le modalità previste per ciascun progetto. La vigilanza è affidata ai collaboratori e ai docenti appositamente incaricati.

VIGILANZA DURANTE GLI SPOSTAMENTI E NEI LABORATORI/AULE DIDATTICHE DEDICATE.

L'uso dei laboratori deve rispettare apposite regole di comportamento e richiede specifica vigilanza. Si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo i comportamenti tenuti dagli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività. Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire ordinatamente e silenziosamente per rispettare il lavoro altrui.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei laboratori di informatica, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente.

VIGILANZA DURANTE LE ORE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Durante le ore di attività motoria, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula.

Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi occhiali o altri oggetti.

Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli.

Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni. L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere sempre autorizzato dal docente.

In caso di infortuni il docente dovrà subito segnalare l'accaduto alla famiglia e compilare celermente apposita modulistica in segreteria, indicando con precisione quanto accaduto.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ

Il personale docente in servizio durante l'ultima ora predisporrà gli alunni in fila e provvederà ad accompagnarli fino al cancello dell'edificio.

Durante le operazioni di uscita, si raccomanda il rispetto delle regole per evitare assembramenti.

Le presenti disposizioni costituiscono **obbligo di servizio** per tutto il personale della scuola; la mancata osservanza comporterà responsabilità disciplinare e verrà sanzionata come previsto dal Codice Disciplinare pubblicato sul sito web dell'Istituto, fatte salve le ulteriori responsabilità previste dalla normativa vigente.